

Consiglio Regionale della Puglia
Commissione Affari Generali Personale e strutture Uffici
Polemica Locale Urbana e rurale - Rapporti con la C. E. C.

DISEGNO DI LEGGE:

" MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE APPROVATA NELLA SEDUTA CONSILIARE DEL 26-27 GENNAIO AVENTE IN OGGETTO: " RIORDINO DEI SERVIZI DELL'ENTE REGIONALE DI SVILUPPO AGRICOLO DELLA PUGLIA - STATO GIURIDICO E TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE".

Relatore in aula: prof. Marcello Rizzo

Sig. Presidente,
Collegli Consiglieri,

La Legge Regionale "Riordino dei Servizi dell'ERSAP - Stato giuridico e trattamento economico del personale" approvata dal Consiglio Regionale della Puglia nella tornata del 26-27 Gennaio 1982, ha ottenuto il visto del Commissario di Governo che, ha subordinato peraltro, l'esecutività della stessa Legge alla riproposizione di ulteriore disposto legislativo che, secondo la previsione di cui al comma III dell'art.25 della L.R. 28.10.1977, N.32, adegui alla normativa vigente per gli stessi Dipendenti Regionali, le casistiche pluriformi relative allo stato giuridico ed al trattamento economico del personale dell'ERSAP.-

La Giunta Regionale ha, quindi, predisposto il Disegno di Legge che ora si sottopone all'approvazione degli Onorevoli Consiglieri.-

Il suo articolato, come richiesto dal Commissario di Governo, in effetti rende più aderente la corrispondenza normativa contrattuale che è in vigore per il Personale della Regione. Essa inoltre rende conciliabili tra loro alcuni disposti che riguardano esclusivamente i dipendenti dell'ERSAP e che erano in contrasto con l'intera filosofia del Testo Legislativo nel suo complesso.-

In definitiva, quindi, il Disegno di Legge inquadra ancora di più, nella realtà regionale, una strumentazione operativa di fondamentale importanza quale certamente è l'Ente Regionale di Sviluppo Agricolo della Puglia.-

La 2^ Commissione ha esaminato il Disegno di Legge ed ha espresso, a maggioranza, parere favorevole, con l'astensione dei Rappresentanti del P.C.I.-

DISEGNO DI LEGGE:

" MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE APPROVATA NELLA SEDUTA CONSILIARE DEL 26-27 GENNAIO AVENTE IN OGGETTO: " RIORDINO DEI SERVIZI DELL'ENTE REGIONALE DI SVILUPPO AGRICOLO DELLA PUGLIA - STATO GIURIDICO E TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE".

ART. 1

L'ultimo comma dell'art. 24 della Legge Regionale approvata nella seduta Consiliare del 26-27 Gennaio 1982 è soppresso.

ART. 2

Il terzo ed il quarto comma dell'art. 40 della Legge Regionale approvata nella seduta Consiliare del 26 - 27 gennaio 1982 sono soppressi.

ART. 3

L'ultimo comma dell'art. 44 della Legge Regionale approvata nella seduta Consiliare del 26 - 27 Gennaio 1982 è soppresso.

ART. 4

Il primo comma dell'art. 48 della Legge Regionale approvata nella seduta Consiliare del 26 - 27 Gennaio 1982 è così comodificato: " Il dipendente ha diritto, in ogni anno di servizio, ad un congedo ordinario irrinunziabile e retribuito di 26 o 30 giornate lavorative a seconda che la settimana lavorativa sia articolata su 5 - 6 giornate. In tale congedo sono comprese le due giornate di congedo ordinario conseguenti alla soppressione delle festività di cui alla Legge 23 Dicembre 1977, n.937 " - .

ART. 5

L'art. 52 della Legge Regionale approvata nella seduta Consiliare del 26 - 27 Gennaio 1982 è soppresso.

ART. 6

Il secondo comma dell'art. 76 della Legge Regionale approvata nella seduta Consiliare del 26 - 27 Gennaio 1982 è così sostituito: " La riammissione in servizio è subordinata al possesso dei requisiti generali per l'assunzione ed alla disponibilità del posto in organico".-

ART. 7

Il primo comma dell'art. 78 della Legge Regionale approvata nella seduta Consiliare del 26 - 27 Gennaio 1982 è così sostituito: " I dipendenti di ruolo dell'Ente, in servizio all'1.1.1977, sono inquadrati, a domanda, con effetto dalla data di entrata in vigore della Legge Regionale 28 Ottobre 1977, n.32, nei livelli retributivi e funzionali risultanti, dalle tabelle F) e G) allegata alla presente Legge, secondo la normativa fissata, con apposita regolamentazione, dal Consiglio di Amministrazione, sentite le Organizzazioni Sindacali, nel rispetto dei seguenti principi generali:

- a) corrispondenza tra attività svolta e qualifica funzionale richiesta;
- b) possibilità di inquadramento, anche in soprannumero, semprechè, ai posti nelle qualifiche attribuite in soprannumero in un livello, corrispondano altrettanti posti vacanti nelle qualifiche similari di altri livelli;

c) formulazione di graduatorie che tengano conto del titolo di studio, dell'anzianità di servizio, dell'anzianità nelle qualifiche corrispondenti al livello per il quale si concorre, della anzianità nelle qualifiche corrispondenti al livello immediatamente inferiore, nonché della residenza, delle condizioni familiari e personali".-

ART. 8

L'art. 82 della Legge Regionale approvata nella seduta Consiliare del 26 - 27 Gennaio 1982 è così modificato: " I dipendenti che alla data del 31.12.1976 godono di un trattamento economico acquisito più favorevole rispetto a quello spettante loro sulla base delle norme previste dalla presente Legge, conservano la differenza tra i due trattamenti quale "Assegno personale" pensionabile, riassorbibili con i successivi miglioramenti economici".-

ART. 9

Nel primo, secondo, terzo e quinto comma lettera c) dell'art. 85 della Legge Regionale approvata nella seduta Consiliare del 26 - 27 Gennaio 1982, le parole "allegata tabella C)", "tabella di corrispondenza F", "allegata tabella F)" e "da data non posteriore al 1° Gennaio 1977" sono sostituite rispettivamente, con le parole "Allegata tabella O", "Tabella di corrispondenza O)", "Allegata tabella O)" e "da data non posteriore al 1° Aprile 1976".-

ART. 10

Nell'art. 88 della Legge Regionale approvata nella seduta Consilia

re del 26 - 27 Gennaio 1982, la data " 5 Maggio 1977 " è sostituita con " 6 Maggio 1977 ".

ART. 11

La tabella F) allegata alla Legge Regionale approvata nella seduta Consiliare del 26 - 27 Gennaio 1982, è così sostituita:

" Tabella F) Tabella di equiparazione tra le qualifiche rivestite nell'Ente ed il livello retributivo e funzionale cui si accede per il periodo 1.1.1977 - 30.9.1978. -

| Qualifica rivestita nell'Ente | Livello retributivo e funzionale cui si accede per il periodo 1.1.1977-30.9.1978 |
|--|--|
| - Addetto alla pulizia - | I |
| - Commesso Capo - Commesso - Custode - Operaio Comune | II |
| - Autista Meccanico - Operaio Qualificato - 2 ^a categoria | III |
| - Coadiutore Superiore-Coad. Sten. Datt. Superiore-Coadiutore Tec. Superiore - Coadiutore Principale-Coadiutore Stenodattilografo e Dattilografo-Coadiutore Tecnico Principale-Coadiutore-Coadiutore Tecnico - Capo Autorimessa - Capo Operaio - Operaio Specializzato | IV |
| - Segretario Capo-Geometra Capo-Perito Agrario Capo- - Segretario Principale-Perito Agrario Principale-Geometra Principale - Segretario -Perito Agrario-Geometra | V |
| - Direttore di Sezione-Ispettore Superiore-Ingegnere Sup. - Consigliere-Ispettore-Ingegnere | VI |
| - Direttore Generale - Direttore Amministrativo - Direttore di Servizio - Direttore di Ufficio-Ispettore Capo Ingegnere Capo | VII |